

BANDO DI CONCORSO Estate INPSieme SENIOR

**PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
PER SOGGIORNI IN ITALIA**

in favore di

**- per la Gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali:**

*dei pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali, loro coniugi e figli
convidenti disabili;*

*dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti
Pubblici, loro coniugi e figli convidenti disabili;*

- per la Gestione Fondo Ipost:

*dei pensionati della Gestione Fondo IPOST, loro coniugi
e figli convidenti disabili*

Anno 2021

Si informano gli utenti che ogni informazione ufficiale e/o comunicazione relativa al presente bando di concorso sarà presente esclusivamente sul sito internet www.inps.it, seguendo il percorso accessibile in fondo alla home page:

Welfare, assistenza e mutualità >> Concorsi
Welfare, assistenza e mutualità >> Bandi nuovi
o sui social network dell'Istituto.

Indice

- Art. 1 Soggetti del concorso
- Art. 2 Oggetto e finalità del concorso
- Art. 3 La domanda di iscrizione in banca dati e la richiesta del PIN dispositivo, SPID, CIE, CNS dell'utente richiedente
- Art. 4 Attestazione ISEE
- Art. 5 La domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico
- Art. 6 Graduatorie degli ammessi con riserva - Pubblicazione
- Art. 7 Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva
- Art. 8 Scorrimento delle graduatorie – Pubblicazione graduatorie definitive
- Art. 9 Importo del contributo e modalità di erogazione
- Art. 10 Modalità di trasmissione della documentazione
- Art. 11 Disciplina delle mancate partenze e dei rientri anticipati
- Art. 12 Accertamenti e sanzioni
- Art. 13 Istanze di riesame e ricorsi
- Art. 14 Responsabile del procedimento
- Art. 15 Note informative

Art. 1 – Soggetti del concorso

1. All'interno del presente bando sono previste quattro distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il partecipante e il richiedente.
2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, è il titolare di pensione a carico della Gestione dipendenti pubblici o il pensionato che abbia optato per l'adesione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi del D.M. 45/2007;
 - b) per la Gestione Fondo Ipost, è il titolare di pensione a carico della Gestione predetta.
3. Il beneficiario è il soggetto che ha diritto a godere della prestazione. Esso è individuato nella persona del titolare del diritto.
4. Il partecipante è colui che può fruire del soggiorno insieme al beneficiario ed è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) il coniuge convivente o l'unito civilmente convivente che compare nell'attestazione ISEE in cui è presente il titolare del diritto;
 - b) il/i figlio/i convivente/i disabile/i grave/i, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92, o invalido/i civile/i al 100% con il riconoscimento di indennità di accompagnamento o in possesso di certificazione di cecità assoluta o di sordità, che compare/iono nell'attestazione ISEE in cui è presente il titolare del diritto.
5. Il richiedente è colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso. Esso è individuato nella persona del titolare del diritto.

Art. 2 – Oggetto e finalità del concorso

1. Il presente bando di concorso è finalizzato ad offrire a pensionati, loro coniugi/uniti civilmente e figli disabili conviventi, così come individuati ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, la possibilità di fruire di soggiorni estivi in Italia, nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, con rientro entro il 1° novembre 2021. L'Inps, in particolare, riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo di un pacchetto turistico riferito ad un soggiorno in Italia, nelle mensilità suindicate, **organizzato e fornito esclusivamente da soggetti terzi che operano nel settore turistico (tour operator e agenzie di viaggio)** scelti dal richiedente la prestazione. I soggiorni hanno lo scopo di offrire al pensionato percorsi per la valorizzazione e la conservazione dell'autosufficienza, per la socializzazione anche in favore di soggetti non autosufficienti.
Il pacchetto dovrà comprendere, pertanto, le spese di alloggio presso strutture turistiche ricettive, di vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività, eventuali spese di viaggio comprese nel pacchetto, eventuali spese connesse a gite, escursioni, attività sportive, attività ludico-ricreative e quant'altro previsto nel pacchetto medesimo, nonché le previste coperture assicurative.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Inps riconosce n. **3.850** contributi, distinti per Gestione di appartenenza del titolare del diritto ed in relazione alla durata del soggiorno.

Fondo Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici

Durata del soggiorno	Numero di contributi
otto giorni/sette notti in Italia	n. 1.000
quindici giorni/quattordici notti in Italia	n. 2.000

Gestione Fondo Ipost

Durata del soggiorno	Numero di contributi
otto giorni/sette notti in Italia	n. 250
quindici giorni/quattordici notti in Italia	n. 600

3. L'importo massimo di ciascun contributo è di:
- a) € 800,00 per il contributo riferito ad un soggiorno in Italia di durata pari a otto giorni/sette notti;
 - b) € 1.400,00 per il contributo riferito al soggiorno in Italia di durata pari a quindici giorni /quattordici notti.
4. Fermi restando gli importi massimi concedibili indicati al comma precedente, l'importo del contributo erogabile in favore di ciascun avente diritto è individuato in base ai criteri indicati all'art. 9, commi 2 e 3.

Art. 3 - La domanda di iscrizione in banca dati e la richiesta del PIN dispositivo, SPID, CIE, CNS dell'utente richiedente

1. Prima di procedere alla compilazione della domanda, qualora il richiedente non sia già iscritto in banca dati, occorre effettuare detta iscrizione, ossia essere riconosciuti dall'Istituto come "richiedenti" la prestazione. I richiedenti la prestazione che non risultino iscritti nella predetta banca dati dovranno, quindi, preventivamente presentare richiesta di iscrizione alla stessa.
2. Il modulo AS150 di richiesta di iscrizione in banca dati può essere prelevato direttamente dal sito www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca: "AS150". Il modulo, debitamente compilato, deve essere, poi, presentato dal richiedente alla sede provinciale INPS competente per territorio, attraverso i canali di seguito elencati:

- recandosi direttamente presso la sede provinciale competente per territorio;
 - inviandone una copia digitalizzata a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC della sede provinciale competente per territorio;
 - inviandone una copia digitalizzata a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail della sede provinciale competente per territorio, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
 - inviandolo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
 - trasmettendolo via fax, al numero della sede provinciale competente per territorio, allegando copia del documento d'identità in corso di validità.
3. Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione: *Contatti*>>*Accedere alle sedi Inps*.
 4. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di uno dei sistemi di autenticazione (SPID, CIE, CNS) come specificato nei commi successivi.
 5. Dal 1° ottobre 2020 ha avuto inizio la fase transitoria di passaggio dal PIN INPS in favore del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e degli altri sistemi di autenticazione alternativi, in considerazione del diritto dei cittadini alla semplificazione nel rapporto con la Pubblica Amministrazione e per dar seguito alle politiche nazionali di digitalizzazione aperte ormai agli sviluppi europei.
 6. Dal 1° ottobre 2021 l'Inps rilascerà il PIN come credenziale di accesso ai servizi dell'Istituto solo per le seguenti categorie di utenti e per i soli servizi loro dedicati;
 - minori di 18 anni;
 - persone che non hanno documenti di identità italiana;
 - persone soggette a tutela, curatela o amministrazione di sostegno.
 7. Tutti gli altri utenti potranno accedere ai servizi offerti da INPS utilizzando uno dei sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati, che sono i seguenti:
 - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
 - Carta d'Identità Elettronica (CIE);
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
 8. Per l'utente che sia già in possesso di un PIN dispositivo, lo stesso sarà ancora valido e potrà essere rinnovato alla naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria.
 9. Per maggiori informazioni su come acquisire le credenziali di accesso è possibile consultare la sezione "Accedere ai servizi" del sito www.inps.it (in alto a sinistra).

Art. 4 – Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, all'atto della presentazione della domanda, può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinario. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.
2. L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il titolare del diritto/beneficiario è obbligatoria per determinare la posizione nella graduatoria di cui all'art. 6 e l'importo del contributo erogabile, come descritto all'art. 9, comma 2.
3. L'utente deve richiedere la certificazione ISEE 2021. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2021, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.
4. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, la domanda sarà collocata in graduatoria con le modalità indicate nell'art. 6.
5. Il sistema non acquisirà valori ISEE elaborati sulla base di DSU contenenti omissioni/diformità che, qualora rilevate, comporteranno l'esclusione dal concorso con revoca del beneficio se riscontrate successivamente alla attribuzione della prestazione.
6. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica della DSU da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione.
7. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno del sito www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca la parola "ISEE" e selezionando tra i risultati l'opzione "ISEE post-riforma 2015".

Art. 5 – La domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato dall'art. 1, comma 5, esclusivamente per via telematica.
Per farlo è sufficiente inserire nel motore di ricerca del sito www.inps.it le parole "Estate INPSieme Senior", aprire la relativa scheda informativa e cliccare su "Accedi al servizio" in alto a destra. Una volta autenticati con il proprio PIN dispositivo, SPID, CIE, CNS è possibile effettuare le successive scelte, seguendo il percorso: Per Aree tematiche > Attività sociali o, in alternativa, Per ordine alfabetico >

Domanda o, in alternativa, Per tipologia di servizio > Estate INPSieme Senior > Domanda.

Nella domanda dovranno necessariamente essere inseriti recapiti telefonici mobili e di posta elettronica non PEC (email) al fine di consentire e agevolare le comunicazioni da parte dell'Istituto.

2. In sede di domanda è necessario, altresì, indicare eventuali altri partecipanti al soggiorno oltre al richiedente, tra quelli indicati all'art. 1, comma 4, lettere a) e b) mediante l'inserimento di un "segno di spunta" nella casella predisposta appositamente al lato del nominativo del coniuge, se partecipante al soggiorno.
3. Nella sezione successiva è possibile indicare i soggetti disabili gravi ai sensi della legge n. 104/92, articolo 3, comma 3, o i soggetti invalidi civili al 100% con riconoscimento di indennità di accompagnamento o in possesso di certificazione di cecità assoluta o di sordità, e l'eventuale necessità del supporto assistenziale di un assistente accompagnatore, scelto a discrezione del richiedente, per ogni soggetto disabile e/o invalido. Richieste presentate al di fuori della domanda di partecipazione non saranno prese in considerazione.
4. Il costo di ciascun accompagnatore è pari al contributo concesso in favore del relativo beneficiario o partecipante assistito. Ciascun assistente accompagnatore ammesso occuperà un posto nella relativa graduatoria. Il numero complessivo di assistenti ammessi sarà indicato all'atto della pubblicazione delle graduatorie di cui all'art. 6, in calce alla graduatoria degli ammessi. Il richiedente visualizzerà in Area riservata il numero degli assistenti assegnati a sé e/o agli eventuali partecipanti al soggiorno.
5. Qualora entrambi i coniugi abbiano diritto a presentare la domanda di partecipazione al concorso in qualità di titolari, l'Istituto verificherà che il nominativo di ciascun beneficiario o partecipante sia presente in una sola delle domande presentate. Qualora lo stesso nominativo compaia come beneficiario o partecipante in entrambe le domande, sarà presa in considerazione la domanda con data di presentazione più recente.
6. Nella domanda è obbligatorio indicare il codice IBAN del conto corrente bancario o postale italiano, intestato o cointestato al richiedente la prestazione.
7. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art. 6, nella domanda dovrà essere indicata la tipologia di soggiorno prescelto tra soggiorno in Italia otto giorni/sette notti e soggiorno in Italia quindici giorni/quattordici notti. Al riguardo, potranno essere indicate anche entrambe le tipologie di soggiorno esprimendo un ordine di preferenza tra le stesse.
8. Dopo l'invio la domanda è immediatamente visualizzabile attraverso la funzione "Visualizza domande inserite", all'interno dell'area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta

visualizzazione per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesima.

9. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda. L'Istituto instruirà soltanto l'ultima domanda valida ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.
10. In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall'Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative al PIN SPID/CIE o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero **803164** gratuito da telefono fisso e 06 164 164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.
11. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art. 1, comma 5, del presente bando, a decorrere dalle ore 12,00 del giorno **24 marzo 2021** e non oltre le ore 12,00 del giorno **16 aprile 2021**.

Art. 6 – Graduatorie degli ammessi con riserva - Pubblicazione

1. L'Istituto, entro il **18 maggio 2021**, tenuto conto delle preferenze espresse all'atto di presentazione della domanda in ordine alla durata del soggiorno, del numero di contributi erogabili con riferimento a ciascuna tipologia di soggiorno e alla Gestione di appartenenza, del numero di eventuali partecipanti al soggiorno e, infine, dei criteri di cui al comma 2, pubblica sul sito internet istituzionale www.inps.it nella specifica sezione riservata al concorso, quattro graduatorie, come di seguito indicato:
 - a) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di otto giorni/sette notti per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici;
 - b) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di otto giorni/sette notti per la Gestione Fondo Ipost;
 - c) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di quindici giorni/quattordici notti per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici;
 - d) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di quindici giorni/quattordici notti per la Gestione Fondo Ipost.Il richiedente che abbia optato, relativamente alla durata, per una sola tipologia di soggiorno, sarà collocato nella sola graduatoria riferita ai soggiorni di tale durata.

Il richiedente che abbia optato, relativamente alla durata, per entrambe le tipologie di soggiorno, sarà collocato nella graduatoria riferita ai soggiorni di durata pari a quella indicata nella prima opzione. Nel caso in cui la tipologia di soggiorno scelta quale prima opzione non sia assegnabile in base al collocamento in graduatoria, il richiedente sarà collocato nella graduatoria riferita ai soggiorni di durata pari a quella indicata nella seconda opzione. Qualora anche in quest'ultima graduatoria il partecipante risulti collocato in posizione non utile, lo stesso sarà collocato esclusivamente e definitivamente nella graduatoria riferita ai soggiorni di durata pari a quella indicata nella prima opzione, in base al punteggio conseguito, ai fini dell'eventuale scorrimento.

2. Le graduatorie di cui al comma precedente sono redatte attraverso procedura informatizzata, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) priorità assoluta in favore del beneficiario disabile grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 o invalido civile al 100 % con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, cecità assoluta, sordità), o in favore del beneficiario nel cui nucleo familiare sia presente un disabile grave, come sopra individuato, che non abbia già beneficiato della prestazione Estate INPSieme Senior nelle edizioni 2019 e 2020;
 - b) fatto salvo il criterio di priorità di cui alla lettera a), precedenza per coloro che non hanno già beneficiato della prestazione Estate INPSieme Senior nelle edizioni 2019 e 2020;
 - c) fatti salvi i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), precedenza per il beneficiario disabile grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 o invalido civile al 100 % con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, cecità assoluta, sordità) o in favore del beneficiario nel cui nucleo familiare sia presente un disabile grave, come sopra individuato, che abbia già beneficiato della prestazione Estate INPSieme Senior nelle edizioni 2019 e 2020;
 - d) fatti salvi i criteri di cui alle precedenti lettere a), b) e c), precedenza per coloro che hanno già beneficiato della prestazione Estate INPSieme Senior nelle edizioni 2019 e 2020;
 - e) fatti salvi i criteri di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), la graduatoria è redatta su valori crescenti dell'Indicatore ISEE relativo al nucleo familiare in cui compare il soggetto Beneficiario (a prescindere dalla tipologia e numero degli eventuali altri partecipanti).
 - f) i beneficiari che non abbiano una Dichiarazione Sostitutiva Unica, in corso di validità, come previsto dall'art. 4) "Attestazione ISEE", comma 4), saranno tutti posizionati in coda alla graduatoria, in ordine decrescente di età anagrafica.

3. In caso di parità di posizione in graduatoria tra due o più titolari del diritto, sarà preferito il beneficiario di età anagrafica maggiore.
4. Ciascun partecipante, come individuato ai sensi dell'art. 1, comma 4, occuperà un posto nella relativa graduatoria.
5. L'ammissione con riserva, inoltre, sarà comunicata a tutti gli interessati con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica o mediante sms al numero di telefono mobile, indicati nella domanda di partecipazione.
6. Nella comunicazione a cura dell'Istituto, di cui al comma precedente, saranno indicati gli adempimenti successivi a cura del richiedente la prestazione, nonché la percentuale di contributo erogabile, determinato ai sensi dell'art. 9, comma 2, e fermi restando i limiti di cui all'art. 9, comma 3, oltre alle modalità e condizioni di erogazione del contributo stesso, conformi a quanto previsto nel presente bando di concorso.

Art. 7 – Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva

1. Entro il giorno **7 giugno 2021** il richiedente la prestazione ammesso con riserva al beneficio, ai sensi delle graduatorie di cui all'art. 6, dovrà accedere in procedura ed effettuare i seguenti adempimenti:
 - a) caricare in procedura il contratto datato e completo di firma del richiedente, di timbro del fornitore e di firma del relativo legale rappresentante. Al fine di consentire all'Istituto di verificare che il contributo sia effettivamente utilizzato per il pagamento di un soggiorno avente le finalità di cui al presente bando, il contratto stipulato col soggetto fornitore dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi informativi:
 - individuazione delle parti contraenti (richiedente e fornitore) e del beneficiario della prestazione;
 - la durata complessiva del soggiorno oggetto dell'accordo/contratto, pari a 7 notti e 8 giorni o 14 notti e 15 giorni;
 - la denominazione, la località, i recapiti telefonici ed email della struttura di destinazione;
 - in caso di partecipante disabile, eventuale presenza di accompagnatori o eventuale servizio di assistenza e relativi costi;
 - il costo del soggiorno per ciascun partecipante;
 - l'individuazione delle componenti che costituiscono il pacchetto complessivo offerto dal fornitore, che devono obbligatoriamente ricomprendere almeno le seguenti voci:

- alloggio presso strutture turistiche;
- vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività. Il servizio di ristorazione deve essere conforme ai principi di dietetica relativi alle esigenze di corretta alimentazione in base all'età dell'utente;
- offerta di dieta adeguata in caso di intolleranze alimentari;
- polizza assicurativa;
- eventuali gite, escursioni, attività sportive, attività ludico-ricreative e quant'altro previsto nel pacchetto medesimo.

Il costo complessivo del soggiorno a carico dell'avente diritto deve essere comprensivo delle voci anzidette.

- b) caricare in procedura copia della relativa fattura, o di documento equipollente a fattura, intestata al richiedente la prestazione, per l'importo corrispondente al 20% del costo del soggiorno. Qualora venga prodotto un documento equipollente a fattura che certifichi la vendita o la prestazione del servizio in favore del richiedente, in tale documento dovranno essere indicati;
- data di emissione;
 - generalità del fornitore, complete di Partita IVA;
 - cognome e nome del richiedente la prestazione;
 - cognome e nome degli ulteriori partecipanti al soggiorno;
 - descrizione dei servizi oggetto del contratto;
 - costo del soggiorno per singolo partecipante;
 - costo totale del soggiorno;
 - imposte eventualmente applicabili;
- c) rendere in procedura formale autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al presente concorso;
- d) rendere in procedura formale dichiarazione di impegno ad inserire nel campo "Costo totale" la spesa effettivamente a proprio carico, qualora siano stati percepiti per il medesimo soggiorno analoghi contributi erogati da parte dello Stato o di altri Enti pubblici o privati;
- e) rendere in procedura formale dichiarazione di impegno alla restituzione delle somme percepite nei casi previsti dai successivi artt. 9, commi 6 e 8, e 11 del presente bando;
- f) completate le operazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), utilizzare il tasto funzione "INVIO DATI AD INPS", per consentire alla pratica di transitare nello stato che consenta la verifica della documentazione. Non sarà, pertanto, più possibile rinunciare al contributo ed eventuali mancate partenze in assenza di gravi motivi documentati verranno regolamentate sulla base di quanto disposto dall'art. 11 comma 1.

2. In caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui alle lettere a), b), c) d) ed e), nonché dei termini di cui ai precedenti commi, il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso.

Art. 8 – Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione graduatorie definitive

1. L'Istituto procederà all'eventuale scorrimento delle graduatorie una sola volta, entro il giorno **14 giugno 2021**, provvedendo a darne comunicazione ai beneficiari subentrati con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica o mediante sms al numero di telefono mobile, indicati nella domanda di partecipazione.
2. I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie dovranno far pervenire entro il giorno **28 giugno 2021**, con le modalità indicate all'art. 10, la documentazione di cui all'art. 7, commi 1 e 2. Scaduto il predetto termine senza che sia stata trasmessa la documentazione indicata, il beneficiario ammesso con riserva verrà escluso definitivamente dal concorso.
3. Dopo la conclusione dei soggiorni, l'Istituto procederà a pubblicare le graduatorie definitive dei beneficiari sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso.

Art. 9 – Importo del contributo e modalità di erogazione

1. Il contributo viene erogato in via esclusiva al richiedente la prestazione anche con riferimento alle quote relative agli eventuali partecipanti al soggiorno.
2. Fermi restando gli importi massimi concedibili indicati all'art. 2, comma 3, con riferimento a ciascun beneficiario e a ciascun partecipante, il valore del contributo erogabile è determinato in misura percentuale sull'importo più basso tra il contributo massimo erogabile e il costo del soggiorno, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, come di seguito indicato:

Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza	Percentuale di riconoscimento rispetto ai valori massimi erogabili per ciascun partecipante al soggiorno
fino ad € 8.000,00	100%
da € 8.000,01 ad € 16.000,00	95%
da € 16.000,01 ad € 24.000,00	90%

da € 24.000,01 ad € 32.000,00	85%
da € 32.000,01 ad € 40.000,00	80%
da € 40.000,01 ad € 48.000,00	75%
da € 48.000,01 ad € 56.000,00	70%
da € 56.000,01 ad € 72.000,00	65%
superiore ad € 72.000,00 (ovvero in caso di mancata presentazione di DSU prima della domanda di partecipazione)	60%

3. Il valore del contributo sarà calcolato in percentuale, come sopra indicato, sul costo del soggiorno come indicato nell'accordo/contratto di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), ovvero sull'importo massimo erogabile se il costo del soggiorno è superiore a quest'ultimo.
4. Qualora il richiedente abbia ottenuto un rimborso a seguito di contributi analoghi erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici o privati, dovrà dichiarare in procedura la spesa effettivamente a suo carico.
5. Per i vincitori, entro il **15 luglio 2021** l'Istituto disporrà nei confronti del richiedente il pagamento di un acconto, pari al 20% dell'importo del contributo, così come individuato ai sensi dei commi 1 e 2. In caso di beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie, ai sensi dell'art. 9, la liquidazione dell'acconto sarà disposta entro il **30 luglio 2021**.
6. Successivamente alla conclusione del soggiorno il richiedente dovrà caricare in procedura:
 - a) copia della fattura a saldo pari all'80% dell'importo corrispondente al costo del soggiorno qualora sia stata già prodotta a sistema fattura in acconto pari al 20% di tale valore, ovvero copia della fattura a saldo pari al 100% dell'importo corrispondente al costo del soggiorno qualora in acconto sia stato prodotto a sistema un documento equipollente a fattura e il soggetto organizzatore non sia soggettivamente esente da emissione di fattura, ovvero copia di documento equipollente per l'importo corrispondente all'80% del valore del costo del soggiorno qualora in acconto sia stato prodotto a sistema un documento equipollente a fattura pari al 20% di tale valore e il soggetto organizzatore sia soggettivamente esente da emissione di fattura;

- b) dichiarazione su carta intestata, datata e firmata dal legale rappresentante del soggetto fornitore con la quale deve essere attestata l'effettiva fruizione del soggiorno da parte del beneficiario/eventuale coniuge/eventuale figlio disabile ammessi alla prestazione, con indicazione della struttura ospitante e del periodo di presenza.

A seguito della corretta acquisizione in procedura della documentazione nei termini ivi previsti dal precedente comma, l'INPS erogherà al richiedente il restante 80% entro il:

- **30 novembre 2021 qualora la documentazione venga correttamente caricata in procedura entro il 29 ottobre 2021;**
 - **15 febbraio 2022 qualora la documentazione venga correttamente caricata in procedura dopo il 29 ottobre 2021 e, comunque, entro e non oltre il 15 novembre 2021.**
7. L'Istituto procederà con il pagamento del contributo riconosciuto solo in caso di soggiorni effettivamente fruiti e non sarà responsabile per disdette degli stessi anche derivanti da forza maggiore.
8. La presentazione di fatture con modalità difformi da quanto previsto dal comma 5 comporterà la revoca del contributo e la conseguente attivazione delle procedure di recupero del contributo medesimo.

Art. 10 – Modalità di trasmissione della documentazione

1. Tutta la documentazione di cui al presente bando dovrà essere acquisita nella apposita procedura informatica.

Art. 11 – Disciplina delle mancate partenze e dei rientri anticipati

1. In caso di mancata produzione della documentazione di cui all'art. 9 comma 5, entro il termine del **15 novembre 2021**, nonché in caso di mancata partenza o di rientro anticipato il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell'importo erogato in acconto dall'Istituto e non si procederà alla corresponsione del saldo.

Art. 12 – Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali

difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio e all'attivazione delle procedure di recupero del contributo indebitamente percepito.
4. I beneficiari del Bando di concorso Estate INPSieme 2021 che non provvedano alla restituzione delle somme percepite in acconto in caso di mancata partenza regolamentata dall'art. 11 comma 1, saranno esclusi dal Bando di concorso Estate INPSieme Senior 2022 e 2023.

Art. 13 – Istanze di riesame e ricorsi

1. Eventuali istanze di riesame dovranno essere presentate alla Sede Provinciale territorialmente competente, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato.
2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di residenza del titolare del diritto.

Art. 14 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Sede INPS territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario.

Art. 15 – Note informative

1. Sul portale istituzionale www.inps.it, all'interno dell'area riservata, è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell'attestazione ISEE, l'esito del concorso.
2. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.
3. **L'individuazione dell'operatore economico fornitore ed organizzatore del servizio è rimessa alla libera ricerca sul mercato da parte del richiedente la prestazione. Tra le parti viene sottoscritto un contratto, al quale resta completamente estraneo l'Istituto. Quest'ultimo non risponde, quindi, di eventuali disservizi o inadempienze a carico del fornitore del servizio.**

4. **A garanzia dei beneficiari, nella scelta dell'operatore economico, si suggerisce di assicurarsi che abbia i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio delle attività e presti i servizi nel rispetto della disciplina di settore.**

Roma, 18 marzo 2021

f.to in originale
Il Direttore centrale
Valeria Vittimberga